

Legge del 26/11/1973 n. 883 -

Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 8 gennaio 1974

Articolo 1

Norme per l'immissione dei prodotti tessili sul mercato.

Articolo 2

Prodotti tessili.

Articolo 3

Fibre tessili.

Articolo 4

Denominazioni utilizzabili nell'etichetta di composizione.

Articolo 5

Qualificazioni utilizzabili nell' etichetta di composizione.

Articolo 6

Composizioni percentuali dei prodotti tessili.

Articolo 7

Percentuale di tolleranza ammessa per i prodotti destinati al consumatore finale.

Articolo 8

Documenti commerciali di accompagnamento.

Articolo 9

Etichettatura.

Articolo 10

Determinazione delle percentuali in peso delle fibre componenti.

Articolo 11

Ambito di applicazione.

Articolo 12

Obbligo di etichettatura.

Articolo 13

Dichiarazioni contenute nelle fatture.

Articolo 14

Iscrizione nelle tabelle di nuove fibre tessili.

Articolo 15

Abrogazione della L 18/06/31, n. 932 e R.D. 01/05/32, n.544.

Articolo 16

Dichiarazione del venditore.

Articolo 17

Vigilanza dell'ispettorato tecnico dell'industria.

Articolo 18

Modalita' per il prelievo di campioni.

Articolo 19

Analisi delle merci acquistate.

Articolo 20

Originali del processo verbale.

Articolo 21

Analisi degli esemplari prelevati.

Articolo 22

Revisione delle analisi.

Articolo 23

Metodi di analisi applicabili.

Articolo 24

Trasmissione delle denunce di violazioni all'autorita' giudiziaria.

Articolo 25

Sanzioni.

Articolo 26

Attuazione delle direttive del Consiglio della CEE.

Articolo 27

Copertura finanziaria.

Articolo 28

Regolamento di esecuzione.

Articolo 29

Termine di commercializzazione o immissione al consumo di prodotti tessili non conformi alle disposizioni di legge.

Articolo 30

Entrata in vigore.

Articolo 1 - Norme per l'immissione dei prodotti tessili sul mercato.

In vigore dal 01/01/1974

Soppresso da: Decreto legislativo del 22/05/1999 n. 194 Articolo 17

I prodotti tessili di produzione nazionale ed importati non possono essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio della Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Prodotti tessili.

In vigore dal 01/01/1974

Soppresso da: Decreto legislativo del 22/05/1999 n. 194 Articolo 17

Agli effetti della presente legge, per prodotti tessili si intendono quelli composti esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi natura, quali sono definite e denominate nella tabella A allegata alla legge stessa, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione.

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge:
i prodotti contenenti almeno l'80 per cento in peso di fibre tessili;
le ricoperture di mobili, di pavimenti, di materassi, di ombrelli, di ombrelloni; gli articoli da campeggio, nonché le federe coibenti di calzature e guanti quando i detti prodotti contengono fibre tessili per almeno l'80 per cento del loro peso;
i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, quando ne sia specificata la composizione in fibre tessili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Fibre tessili.

In vigore dal 16/01/1987

Soppresso da: Decreto legislativo del 22/05/1999 n. 194 Articolo 17

Modificato da: Legge del 04/10/1986 n. 669 Articolo 1

Per fibre tessili, ai sensi della presente legge, si intendono:
un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;

le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 millimetri, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato A, numeri 17-39, e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Denominazioni utilizzabili nell'etichetta di composizione.

In vigore dal 01/01/1974

Soppresso da: Decreto legislativo del 22/05/1999 n. 194 Articolo 17

Nell'etichetta di composizione e' vietato l'uso di una denominazione riportata dalla tabella A di cui al precedente art. 2 per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce. E' vietato l'uso di dette denominazioni per designare qualsiasi altra fibra sia a titolo principale, sia in forma di radicale, di aggettivo e simili, indipendentemente dalla lingua impiegata. E' vietato l'uso della denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Qualificazioni utilizzabili nell' etichetta di composizione.

In vigore dal 16/01/1987

Soppresso da: Decreto legislativo del 22/05/1999 n. 194 Articolo 17

Modificato da: Legge del 04/10/1986 n. 669 Articolo 2

L'uso delle qualificazioni "100 per cento", "puro", "tutto", dalle quali sia fatta precedere o seguire la denominazione di una fibra, non e' ammesso se non per designare prodotti totalmente composti dalla fibra stessa. E' vietata qualsiasi altra espressione equipollente.

Sul peso del prodotto e' tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza e' elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.

Fatte salve le tolleranze di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo e di cui al successivo articolo 7, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui al primo e secondo comma del presente articolo, nonche' di cui ai successivi articoli 6 e 7, le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo e che non superino il 7 per cento del peso del prodotto finito, nonche' le fibre incorporate per ottenere un effetto antistatico che non superino il 2 per cento del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, quinto comma, della presente legge, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e su quello dell'ordito.

L'uso della qualificazione "lana vergine" o "lana di tosa" per designare un prodotto di lana e' ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltrature diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.

In deroga al precedente comma, la denominazione "lana vergine" o "lana di tosa" puo' essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una miscchia di fibre, qualora tutta la lana che entra nella composizione del prodotto misto corrisponda alle disposizioni del comma precedente, a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due sole fibre in miscchia intima, e che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione della miscchia non sia inferiore al 25 per cento rispetto al peso totale della stessa. E' obbligatoria l'indicazione completa della composizione percentuale in fibra del prodotto.

In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la

tolleranza giustificata da ragioni tecniche e' stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in misura non inferiore al 25 per cento, di lana vergine o di tosa, ancorche' siano stati ottenuti col ciclo cardato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Composizioni percentuali dei prodotti tessili.

In vigore dal 16/01/1987

Soppresso da: Decreto legislativo del 22/05/1999 n. 194 Articolo 17

Modificato da: Legge del 04/10/1986 n. 669 Articolo 3

Ogni prodotto tessile composto da due o piu' fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione "minimo 85 per cento", oppure infine dalla completa composizione percentuale del prodotto.

Ogni prodotto tessile composto di due o piu' fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso.

Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, puo' essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale.

Qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, si dovra' indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.

Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare all'atto della fabbricazione.

Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone e da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, e' consentita l'espressione "misto lino" accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione "ordito puro cotone trama puro lino".

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Percentuale di tolleranza ammessa per i prodotti destinati al consumatore finale.

In vigore dal 16/01/1987

Soppresso da: Decreto legislativo del 22/05/1999 n. 194 Articolo 17

Modificato da: Legge del 04/10/1986 n. 669 Articolo 4

Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui al precedente articolo 6, commi primo, secondo, terzo e quinto, e' ammessa una quantita' di fibre estranee fino al 2 per cento del peso totale del prodotto tessile, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza e' portata al 5 per cento per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato. Resta comunque impregiudicata la tolleranza dello 0,3 per cento di fibre estranee di cui al precedente articolo 5, sesto comma.

Per i prodotti tessili di cui al comma precedente e' ammessa anche una tolleranza di fabbricazione del 3 per cento, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformita' all'articolo 6, commi secondo e terzo, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche al 25 per cento minimo di lana vergine o di tosa di cui al precedente articolo 5, comma quinto.

In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui al comma precedente e' quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui al primo comma.

Il cumulo delle tolleranze di cui al primo e secondo comma del presente articolo e' ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui al primo comma, risultino della stessa natura chimica di una o piu' fibre indicate nell'etichetta.

Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nel primo e secondo comma del presente articolo, in sede di controlli di conformita' dei prodotti possono essere ammesse tolleranze superiori solo in casi eccezionali e quando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Documenti commerciali di accompagnamento.

In vigore dal 16/01/1987

Soppresso da: Decreto legislativo del 22/05/1999 n. 194 Articolo 17

Modificato da: Legge del 04/10/1986 n. 669 Articolo 5

I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; e' pero' ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni.

All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori finali e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 6 vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Il prodotto tessile composto di due o piu' parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non e' obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

Due o piu' prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

La composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria e' data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o

separatamente, quella delle parti sotto elencate:

a) per i reggiseni: tessuti esterno o interno delle coppe e della parte posteriore;

b) per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;

c) per le guaine interne (modellatori): tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali.

La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al comma precedente e' data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; la etichettatura non e' obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 per cento del peso totale del prodotto.

L'etichettatura separata delle varie parti degli articoli di corsetteria di cui ai precedenti commi e' espressa in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscano le indicazioni che figurano sull'etichetta.

Per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre e' data per la totalita' del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposto a procedimento di corrosione.

Per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre e' data per la totalita' del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo; se le parti ricamate sono inferiori al 10 per cento della superficie del prodotto, e' sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo.

La composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse e' data per l'insieme del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione dell'anima del rivestimento.

Per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre e' data per l'insieme del prodotto. Qualora questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, la composizione del tessuto di fondo e dello strato di usura puo' essere indicata separatamente.

Per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione puo' essere data per il solo strato di usura purché con indicazione distinta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Etichettatura.

In vigore dal 16/01/1987

Soppresso da: Decreto legislativo del 22/05/1999 n. 194 Articolo 17

Modificato da: Legge del 04/10/1986 n. 669 Articolo 6

L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonché la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente.

Le indicazioni di cui al presente articolo possono essere riportate su etichette applicabili ovvero direttamente sul prodotto tessile e devono essere stampate, stampigliate o tessute con caratteri uniformi, chiaramente leggibili e visibili.

Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono essere nettamente separate. Qualora siano indicati un marchio regolarmente depositato o una ragione sociale che comportino, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, l'impiego di una denominazione prevista nella tabella A allegata o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio regolarmente depositato o la ragione sociale debbono essere immediatamente accompagnati, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente

visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e da dati relativi alla composizione in fibre previsti agli artt. 2, 4, 5 e 6 della presente legge.

L'etichetta deve essere redatta in lingua italiana.

Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unita' di fili per cucito, rammendo e ricamo, la redazione in lingua italiana e' obbligatoria unicamente per quanto riguarda l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato D, numero 18, le singole unita' possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunita'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Determinazione delle percentuali in peso delle fibre componenti.

In vigore dal 16/01/1987

Soppresso da: Decreto legislativo del 22/05/1999 n. 194 Articolo 17

Modificato da: Legge del 04/10/1986 n. 669 Articolo 7

Le percentuali in fibre di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato B, senza tener conto dei seguenti elementi:

a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche, nonche' le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, ed altri prodotti per il trattamento dei tessili;

b) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura;

c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;

d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa;

e) per gli altri prodotti tessili: supporti, rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano le trame o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, quarto comma, le fodere.

Non sono tuttavia considerati come supporti da escludere i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidita' e spessore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Ambito di applicazione.

In vigore dal 25/02/1996

Soppresso da: Decreto legislativo del 22/05/1999 n. 194 Articolo 17

Modificato da: Legge del 06/02/1996 n. 52 Articolo 42

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati verso Paesi terzi, nonché ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica, siano introdotti sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure siano temporaneamente importati per esservi sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai prodotti tessili provenienti da un Paese terzo sottoposti a lavorazione su territorio nazionale, non commercializzati e riesportati verso un Paese membro dell'Unione europea.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Obbligo di etichettatura.

In vigore dal 01/01/1974

Soppresso da: Decreto legislativo del 22/05/1999 n. 194 Articolo 17

Non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura i prodotti di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

Sono assoggettati all'obbligo della etichettatura o stampigliatura globale i prodotti di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Dichiarazioni contenute nelle fatture.

In vigore dal 15/09/1977

Soppresso da: Decreto legislativo del 22/05/1999 n. 194 Articolo 17

Modificato da: Legge del 08/08/1977 n. 632 Articolo 2

Le indicazioni figuranti sul prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative fatture.

Quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui al precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8, possono essere assolti, previo accordo con l'acquirente, dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge.

Ai fini di quanto previsto ai commi precedenti le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative quali progetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione, conferme di ordine e corrispondenza debbono essere conservati per almeno due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Iscrizione nelle tabelle di nuove fibre tessili.

In vigore dal 01/01/1974

Una commissione, nominata con decreto dal Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto Ministero di cui uno la presiede da due rappresentanti del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore e dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti. Il parere della commissione e' vincolante ed inappellabile. Ove tale parere sia favorevole, il Ministero per l'industria il commercio e l'artigianato provvedera' di conseguenza con proprio decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 - Abrogazione della L 18/06/31, n. 932 e R.D. 01/05/32, n.544.

In vigore dal 01/01/1974

La [legge 18 giugno 1931, n.923](#), e il [regio decreto 1 maggio 1932, n.544](#), sono abrogati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Dichiarazione del venditore.

In vigore dal 01/01/1974

Il venditore e' tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, dichiarazione scritta della corrispondenza delle indicazioni riportate sull'etichetta con quelle riportate sulla fattura.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Vigilanza dell'ispettorato tecnico dell'industria.

In vigore dal 01/01/1974

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e' affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso l'ispettorato tecnico dell'industria, avvalendosi eventualmente degli altri enti esistenti e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, coadiuvato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 - Modalita' per il prelievo di campioni.

In vigore dal 01/01/1974

I funzionari dell'ispettorato tecnico dell'industria ed eventualmente degli altri enti cui all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, possono prelevare, ed il detentore e' tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformita' alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita. Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale. Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrita': l'interessato ha facolta' di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 - Analisi delle merci acquistate.

In vigore dal 01/01/1974

Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente art. 16 possono richiedere all'ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente art. 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente art. 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplica originale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 - Originali del processo verbale.

In vigore dal 01/01/1974

Un originale del processo verbale e' consegnato al detentore ed un altro e' inviato, insieme all'esemplare che ne e' l'oggetto, al direttore del laboratorio di analisi di cui al successivo art. 21. Nel caso previsto dal precedente articolo 19 un originale del verbale e' inviato anche al venditore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 - Analisi degli esemplari prelevati.

In vigore dal 01/01/1974

Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Costoro, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno entro tre mesi alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore della merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 - Revisione delle analisi.

In vigore dal 01/01/1974

Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi.

Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare.

L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi.

Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del codice di procedura penale.

Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente.

Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 - Metodi di analisi applicabili.

In vigore dal 01/01/1974

I laboratori di analisi e quello di revisione debbono applicare i metodi di analisi qualitative e quantitative, sia chimiche sia microscopiche sia per

separazione manuale previste dalle apposite direttive comunitarie, la cui applicazione sia disposta nei modi previsti nel successivo articolo 26.

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 - Trasmissione delle denunce di violazioni all'autorita' giudiziaria.

In vigore dal 01/01/1974

Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorita' che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce all'autorita' giudiziaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 - Sanzioni.

In vigore dal 01/01/1974

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di denominazione e composizione che la presente legge prescrive, e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a 3 milioni.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con le indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto e' punito, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in materia non conforme alla composizione del prodotto ceduto e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, sempre che non dimostri, in caso di indicazioni non conformi alla composizione del prodotto, la rispondenza delle stesse a quelle rilasciategli dal fornitore.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 e' punito con la multa fino a lire 5 milioni.

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo e' pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre citta' diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori nonche' su di un periodico delle organizzazioni nazionali dei lavoratori o della cooperazione o dei dettaglianti.

E' fatta salva, per il contravventore, l'azione civile nei confronti del fornitore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 26 - Attuazione delle direttive del Consiglio della CEE.

In vigore dal 16/01/1987

Modificato da: Legge del 04/10/1986 n. 669 Articolo 8

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a dare esecuzione, con proprio decreto, alle direttive del Consiglio della CEE sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi, per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge, nonche' alle eventuali direttive di modifica delle direttive n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971 e n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983.

[Torna al sommario](#)

Articolo 27 - Copertura finanziaria.

In vigore dal 01/01/1974

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministero per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 - Regolamento di esecuzione.

In vigore dal 01/01/1974

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il regolamento di esecuzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 29 - Termine di commercializzazione o immissione al consumo di prodotti tessili non conformi alle disposizioni di legge.

In vigore dal 01/01/1974

I prodotti tessili non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire ancora commercializzati oppure immessi al consumo finale o essere importati fino a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 30 - Entrata in vigore.

In vigore dal 01/01/1974

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1974.

[Torna al sommario](#)
